



**ISTITUTO COMPRENSIVO “J. SANNAZARO”
OLIVETO CITRA (SA)**

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: SAIC81300D@ISTRUZIONE.IT SITO INTERNET: WWW.OLIVETOCITRAIC.GOV.IT

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Prot. n. 0000815-I.7

OLIVETO CITRA, 06.03.2024

Ai docenti
Al personale Ata
Al DSGA

Atti/Albo/ sito

OGGETTO: ORDINANZA MINISTERIALE N. 234 DEL 05/12/2023 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 2, comma 9, del d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233n e, viste l'O.M. Ordinanza Ministeriale n. 234 del 05/12/2023, la nota MIM n.3210 del 22.01.2024, la nota MIM n.8483 del 29.02.2024 sono indette le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Le operazioni di voto, da attivare obbligatoriamente presso tutte le istituzioni scolastiche, si svolgeranno il **giorno 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00**, presso ciascuna istituzione scolastica.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota 2066/15).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori :

1. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
2. sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
3. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
4. sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.

E' composto, in totale, da 36 membri di cui 18 elettivi: uno per la scuola d'infanzia, quattro per la primaria, quattro per la secondaria di primo grado, tre per la secondaria di secondo grado, due per i dirigenti scolastici, uno per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), oltre a tre rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA (rispettivamente: uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Val d'Aosta).

Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l'intero personale in servizio nelle scuole. Diverse saranno le liste

in corsa e i risultati della competizione elettorale

Ai fini dell'individuazione dei possibili candidati/eletti, si ricorda che l'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.

Pertanto:

- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente per l'elezione del Consiglio spetta a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni.
- l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.
- l'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Si ricorda altresì che può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Procedure per l'Elezione del CSPI.

Termini e modalità per la presentazione delle liste

Le liste devono essere presentate, da uno dei firmatari, a decorrere dal 2 aprile ed entro le ore 14:00 del 5 aprile p.v., tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Non è necessaria la trasmissione delle liste mediante pec nominativa del presentatore, purché il soggetto (es. l'organizzazione sindacale) che si occupa della trasmissione sia stato appositamente delegato (cfr. articolo 26, comma 4, O.M.).

Entro il 6 aprile p.v. le liste dei candidati verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Candidabilità dei dirigenti scolastici

Per quanto riguarda la composizione della commissione elettorale di istituto, con riferimento alle ipotesi di reggenze o di altri rilevanti impedimenti (ad esempio la volontà di candidarsi), il dirigente scolastico potrà nominare all'interno della stessa un suo sostituto tra gli appartenenti all'istituzione scolastica, nell'ottica del pieno e più ampio esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (cfr. articolo 24, comma 11, O.M. 234/2023).

Dirigenti scolastici all'estero e Dirigenti scolastici fuori ruolo

Il personale in servizio all'estero, al pari del personale comandato o collocato fuori ruolo, può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità in Italia, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (cfr. articolo 10, comma 2, O.M.).

Personale docente dichiarato non idoneo alla funzione.

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti (es. servizi di biblioteca scolastica) partecipa all'elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza (quindi: docente), come previsto dall'articolo 10, comma 1, O.M.

Presentazione delle liste.

Non è necessario che le trenta firme, richieste per la presentazione della lista, siano divise equamente per regione (ad esempio, è possibile che le firme siano così suddivise: 27 dalla Regione x, 1 dalla Regione y e 2 dalla Regione z).

Per ragioni logistiche, le trenta firme possono essere raccolte in più allegati (All. 3 – O.M.), purché l'autenticazione delle firme sia contenuta in ciascun allegato.

Firmatari delle liste per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta. Esclusivamente per le scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta non è richiesto il requisito dell'appartenenza dei firmatari ad almeno tre regioni diverse, vista la loro circoscritta presenza sul territorio.

Resta fermo il requisito delle trenta firme, provenienti, possibilmente, da personale di almeno tre diverse scuole.

Commissione elettorale di istituto.

L'articolo 16 disciplina la costituzione e l'insediamento delle Commissioni elettorali presso ciascuna singola istituzione scolastica, da svolgersi entro il quarantaseiesimo giorno (entro il 22 marzo 2024) antecedente a quello fissato per le votazioni.

Il predetto onere è di competenza del dirigente scolastico, il quale è membro di diritto della commissione

unitamente ad altri quattro membri di cui due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica.

Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (entro il 23 marzo) e scelgono il proprio presidente, e di questa operazione viene redatto processo verbale (allegato 1 –prima parte OM).

I dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d'istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro tre giorni dall'insediamento della stessa (entro il 26 marzo).

Le commissioni elettorali, entro tre giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del DS, sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi provvisori in ordine alfabetico degli elettori.

Entro tre giorni dalla data di affissione ricevono:

- i reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori;
- le richieste di spostamento di elenco a seguito di trasferimenti del personale,
- esaminano le istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale in comando o fuori ruolo.

Le commissioni elettorali d'istituto entro tre giorni dalla ricezione esaminano i reclami e le istanze di rettifica degli elenchi degli elettori a seguito di trasferimento, entro il giorno successivo al trasferimento.

Le commissioni elettorali d'istituto definiscono i seggi.

Rilasciano le dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce.

Entro il giorno antecedente alle votazioni (entro il 6 maggio 2024) le commissioni pubblicano gli elenchi definitivi degli elettori.

Il 7 maggio le commissioni affiggono le liste degli elettori nei locali dei seggi e gestiscono le operazioni di scrutinio con la compilazione dei verbali,

In data 08 maggio 2024 le commissioni d'istituto comunicano il risultato delle elezioni al nucleo elettorale provinciale tramite pec.

Nuclei elettorali territoriali.

I nuclei elettorali territoriali, regionali e provinciali, sono composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale amministrativo (quindi, non personale distaccato del comparto scuola). Sia a livello regionale che provinciale il membro con funzioni di coordinamento può essere anche un funzionario.

Non può essere membro un dirigente scolastico distaccato.

Attestazione della qualità di elettore del Dirigente scolastico.

La certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di appartenenza del Dirigente scolastico (cfr. articolo 20, comma 1, lett. g - O.M.)

Autentica delle firme del presentatore e dei firmatari della lista e dei candidati accettanti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 25 dell'O.M., le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai dirigenti scolastici o da funzionari a ciò preposti dagli uffici dell'amministrazione periferica al fine di garantire il minor disagio per tali soggetti.

Per quanto concerne, nello specifico, l'autentica delle firme del Dirigente scolastico, questa può essere effettuata da un Dirigente scolastico delle scuole viciniori.

Per l'autentica delle firme del presentatore e dei firmatari delle liste e dei candidati accettanti potranno essere utilizzati gli allegati 2, 3 e 4 all'O.M. L'autenticazione può essere apposta in calce ai già menzionati Allegati.

Nello specifico:

l'allegato 2 deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l'autenticazione della sua firma;

l'autentica della firma dei firmatari-sottoscrittori va apposta in calce all'allegato 3;

la firma di ciascun candidato va autenticata all'interno dell'allegato 4.

Per tutti i suddetti soggetti è necessario presentare e allegare la copia di un documento in corso di validità.

Format.

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati i formati posti in allegato all'Ordinanza ministeriale. Infatti, il formato Word dei suddetti file consente di poter operare in modo più snello ed agevola le attività di inserimento dei dati in essi contenuti (ad esempio, nell'allegato 3 possono essere aggiunte le righe per completare l'elenco dei firmatari delle liste, ecc.)

Presentazione dei candidati e dei programmi.

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere organizzate anche per gruppi di componente. Ad esempio, presso un istituto comprensivo è possibile tenere la riunione per la lista "X" nella componente infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Non è previsto l'obbligo di partecipazione per i candidati.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si prega di inviare le richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Si comunica, infine, che sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'apposita sezione dedicata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/cspi>), è in corso di predisposizione apposito link (Elezioni CSPI 2024), che rimanda alla disponibilità di tutti i materiali inerenti alle elezioni, nonché di una sezione dedicata alle FAQ, che sarà aggiornata con tempestività.

Cronoprogramma

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D'ISTITUTO

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 46° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 16, co. 1 e 2)	entro il 22 marzo 2024
2	Insedimento	Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art.16, co. 3)	entro il 23 marzo 2024

COSTITUZIONE DEI NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 18° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 15, co. 1, 2, 3)	entro il 19 aprile 2024

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Costituzione	Entro il 39° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 14, co 1)	entro il 29 marzo 2024
2	Insedimento	Entro il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione (Art.14, co. 3)	entro il 30 marzo 2024

COMMISSIONI ELETTORALI D'ISTITUTO - Adempimenti connessi

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 20, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 23 marzo 2024
2	Acquisizione dal dirigente scolastico dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale (art. 21, co. 1, lett. a)	Entro 3 giorni da insediamento	entro il 26 marzo 2024
3	Formazione/deposito/pubblicazione e degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co. 7)	Entro 3 giorni dall'acquisizione dell'elenco da parte del dirigente scolastico	Dipende dalla scuola
4	Ricevimento dei reclami sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 22, co. 1)	Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori	Dipende dalla scuola
5	Esame di eventuali reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi (art. 22, co. 2) e contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 22, co. 3)	Entro 3 giorni dalla data di presentazione del reclamo	Dipende dalla scuola

6	Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successive alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 23, co. 1)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola
7	Esame delle istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale comandato, fuori ruolo (art. 10 co. 2)	Entro 3 giorni dalla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori ex art. 21	Dipende dalla scuola
8	Esame delle istanze di rettifica dell'elenco degli elettori a seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie successive alla data di formazione/deposito/pubblicazione e degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2)	Entro il giorno successivo al trasferimento o assegnazione provvisoria	Dipende dalla scuola
9	Decisione su richieste di spostamento elenco dopo la data di formazione, deposito, pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co. 2)	Entro il giorno antecedente alle votazioni	entro il 6 maggio 2024
10	Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio		7 maggio 2024
11	Definizione dei seggi e predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio		
12	Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore (art. 20, co. 1)		
13	Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio (art. 33, co. 1 e 2)	Inizio: Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni Termine: Nello stesso giorno delle votazioni, salvo nei casi di estrema necessità	7 maggio 2024
14	Compilazione dei verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali (art. 33, co. 3)		
15	Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite PEC (art. 33, co. 6)	Entro il giorno successivo a quello delle votazioni o dell'eventuale termine di chiusura dello scrutinio	8 maggio 2024
16	Deposito del materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica (art. 33 co. 5)	Al termine di tutte le operazioni elettorali	

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE – Adempimenti connessi

	ATTIVITA'	TEMPI	TERMINE
1	Scelta del proprio presidente (art. 18, co. 1)	All'atto dell'insediamento	entro il 30 marzo 2024

2	Presentazione delle liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva (art.26, co. 2)	Entro il 32° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	Entro le 14.00 del 5 aprile 2024
3	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste dei candidati (art. 27, co. 1)	Il giorno successivo alla scadenza della data di presentazione delle liste	6 aprile 2024
4	Verifica delle liste e delle candidature presentate ed eventuale invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate (art. 28, co. 1 e 3)	Entro 4 giorni dalla pubblicazione delle liste dei candidati	entro il 10 aprile 2024
		Regolarizzazioni da parte degli interessati: entro 6 giorni dalla pubblicazione dell'invito a regolarizzare le irregolarità riscontrate	entro il 16 aprile 2024
5	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle decisioni sulle attività di regolarizzazioni effettuate dagli interessati (art. 28, co. 4)	Entro 3 giorni dalla scadenza del termine per effettuare le regolarizzazioni richieste	entro il 19 aprile 2024
6	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle liste definitive dei candidati (art. 28, co. 5)	Entro il 7° giorno antecedente a quello delle votazioni	entro il 30 aprile 2024
7	Raccolta dei risultati elettorali trasmessi dai nuclei elettorali regionali e epilogo dei risultati	Entro 6 giorni dal ricevimento del materiale	
8	Pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'elenco provvisorio degli eletti e contestuale comunicazione tramite PEC ai nuclei elettorali regionali (art. 36)	Entro 8 giorni dal ricevimento del materiale dai nuclei regionali	
9	Presentazione dei reclami avverso l'elenco provvisorio degli eletti (art. 37, co. 1)	Entro 3 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio degli eletti	
10	Esame degli eventuali reclami e proclamazione definitiva degli eletti (art. 37, co. 2)	Entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei reclami	
11	Ripetizione delle elezioni, in caso di accoglimento dei reclami (art. 37, co. 3)	Entro 3 giorni dalla decisione dei ricorsi	

Preferenze

Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente.

Nel dettaglio:

- 1 preferenza per la componente personale docente scuola infanzia;
- 4 preferenze per la componente personale docente scuola primaria;
- 4 preferenze per la componente personale docente scuola primo grado;
- 3 preferenze per la componente personale docente scuola secondo grado;
- 2 preferenze per la componente personale dirigente scolastico;
- 1 preferenza per la componente personale ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pappalardo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Si allegano :

- O.M. n. 234 del 05/12/2023 e relativi allegati
- nota MIM n.3210 del 22.01.2024
- nota MIM n.8483 del 29.02.2024